

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA S.U.A. (STAZIONE UNICA APPALTANTE) PROVINCIA DI VARESE

Sono presenti i consiglieri Caldiroli e Galli, sono assenti i consiglieri Caputo e Ferro. **Presenti n. 12.**

Il presidente dà la parola al dr. Corona Antonino, Segretario Generale, che illustra la proposta.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- ❖ il 163/06:
 - art. 33, comma 1, che recita: *“Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici (...omissis...) alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate”*;
 - l’art. 33, comma 3 bis, come recentemente novellato in sede di conversione in L. 89 del 23/06/2014, del D.L. 66/2014, che recita: *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”*;
 - art. 90 del 163/2006 comma 1, che recita: *“Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate (... omissis...) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”*;
- ❖ l’art. 8, comma 3-ter della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 che, modificando l’art. 23 ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha fissato al 1° settembre 2015 l’entrata in vigore delle disposizioni sopradescritte, sia per i lavori che per i servizi e le forniture.
- ❖ l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto che all’articolo 23 ter, sopra richiamato, le parole: “1° settembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2015”;
- ❖ il 267/2000 e s.m.i.:
 - l’art. 19, comma 1, lett l) che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, *“raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali”*;
 - Articolo 30 “Convenzioni” che recita:
 - a. al comma 1: *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie prevedendo la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli Enti deleganti*;
 - b. al comma 2: *“Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”*;
- ❖ la Legge 56 del 07/04/2014 art. 1:
 - comma 85: *“Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”*;

- comma 88: *“La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*
- comma 91: *“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze”;*
- ❖ Accordo ai sensi del comma 91, dell'art. 1, della L. 56/2014 tra governo, regioni, sancito in conferenza unificata, in cui legge quanto segue: *“Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1, comma 88, della L. 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall'art. 1 comma 85, lett. d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;*
- ❖ la Legge 136 del 13/08/2010:
 - art. 13, che istituisce la stazione unica appaltante e le relative finalità, recitando quanto segue:
“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”.
 - il D.P.C.M. 30-06-2011, che definisce l'elenco dei soggetti che possono aderire alle SUA, tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della SUA come centrale di committenza ex art. 3 comma 34, del 163/2006 della SUA, le attività e i servizi della SUA, del tutto coincidenti con il supporto tecnicoamministrativo che le province devono rendere ai comuni del territorio ex art. 1, comma 85, della L. 56/2014, nonché le modalità costitutive della SUA, tramite convenzione, declinando altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità organizzative delle SUA;

Accertato, in ottemperanza all'art. 33, comma 3-bis, del 163/2006, i Comuni non capoluogo di provincia, in alternativa agli acquisti effettuabili nell'ambito delle unioni dei comuni o di un apposito accordo consortile o tramite un soggetto aggregatore:

- possono ricorrere alle Province ai sensi della L. 56 del 7.4.2014;
- possono procedere in proprio, per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi (dal 01/09/2015), utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore che in Regione Lombardia sarà, previa costituzione dei soggetti aggregatori, ARCA, che mette a disposizione gratuitamente la piattaforma elettronica di e-procurement denominata SINTEL;
- non possono effettuare in proprio nessuna procedura di gara per lavori pubblici superiori a € 40.000,00.= (dal 01/11/2015);

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015, che ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, incardinata organicamente all'interno del servizio di Assistenza Tecnico Amministrativa Enti Locali della Provincia di Varese, ex art. 13 della L. 136/2010, nel rispetto del D.P.C.M. 30.6.2011, prioritariamente al servizio della Provincia stessa e dei comuni ubicati nel territorio della provincia di Varese, nell'esercizio delle funzioni fondamentali di Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali, previsti dall'art. 1, comma 85, e art. 1, comma 88, della L. 56/2014;

Visto che con medesima delibera la Provincia ha approvato il Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante -Provincia di Varese, nonché lo schema di convenzione per l'adesione alla SUA-Provincia di Varese;

Valutato che l'adesione del Comune alla SUA consente al Comune di delegare alla SUA-Provincia proprie procedure di gara, ottemperando agli obblighi imposti dall'art. 33, comma, 3-bis del 163/2006, consentendo pertanto il regolare svolgimento delle funzioni comunali, altrimenti gravemente compromesse;

Appurato che l'adesione del Comune alla SUA-Provincia è del tutto gratuita e solo l'attivazione dei singoli servizi della SUA-Provincia comporta per il Comune l'obbligo di rimborso parziale dei costi sostenuti dalla SUA-Provincia, nella misura forfettaria definita nel regolamento di funzionamento della SUA.

Dato atto che il Comune rientra negli enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del regolamento di funzionamento della SUA, che beneficiano di costi agevolati e hanno la priorità rispetto agli altri enti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dello stesso regolamento;

Dato atto che all'art. 9 della convenzione il richiamo all'art. 6, comma 1, lettera a) e b) è riferita al Regolamento di funzionamento della S.U.A. provincia di Varese e non alla convenzione stessa;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica;

Presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 12 (**unanimità**), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione (All. 1) per l'adesione del Comune alla Stazione Unica Appaltante-Provincia di Varese, attribuendole le funzioni e i compiti di cui all'allegato schema di convenzione;
2. di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione della convenzione;
3. di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai responsabili di servizio – secondo le rispettive competenze – l'attuazione della presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 (**unanimità**), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 267/2000.